



. Roma. 5 marzo

1994

*Ministero del Tesoro*RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA*Alle REGIONI E PROVINCE AUTONOME
e ASSESSORI SANITÀ
LORO SEDI**Divisione 3^a
Prot. n. 108162 Allegati**Reperibile a nota del*

OGGETTO : Unità sanitarie locali - Adeguamenti dei compensi
ai componenti i Collegi dei revisori dei conti.
(articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81).

e, per conoscenza:

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PRESSO
LE REGIONI
LORO SEDI
- ALL'I.G.F. - Div. 11^a
S F D E
- ALL'I.G.F.
Servizi Ispettivi - 3^o Settore
S E D E
- AI SIGG. REVISORI DEI CONTI IN
RAPPRESENTANZA DEL TESORO IN
SENSO AI COLLEGI DELLE UU.SS.LL.
LORO SEDI

Si fa seguito alla nota 26 novembre 1993, n. 200569, concernente le modalità di determinazione delle misure dei compensi dei componenti i Collegi dei revisori dei conti delle Unità sanitarie locali.

Poichè si è venuto a conoscenza che sussistono, tuttora, difficoltà applicative in ordine alla materia in argomento, si è reputato opportuno rappresentare ulteriori considerazioni, al fine di contribuire a definire in maniera organica ed omogenea la questione stessa, atteso che, peraltro, si è ormai in prossimità dell'attuazione della nuova organizzazione delle Istituzioni sanitarie in parola, di cui all'articolo 3 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

In sostanza, i dubbi interpretativi vertono sull'applicabilità del sistema di calcolo correlato, nella misura del 10%, agli emolumenti riconosciuti all'Amministratore straordinario, e sul raddoppio degli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 (aspettative, permessi e indennità agli amministratori locali), ai sensi dell'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (adeguamento dell'indennità in favore degli amministratori locali).

Riguardo alla prima questione, si ribadisce quanto precedentemente espresso con la nota surrichiamata, ossia che "l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti fissata dalla Regione o dalla Provincia autonoma in misura pari al 10% del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'Unità sanitaria locale" poteva essere corrisposta solamente per il periodo 28 agosto 1992/1° marzo 1993, in vigenza dei DD.LL. 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, e 30 dicembre 1992, n. 510, in forza dell'articolo 1, comma 5, dei medesimi provvedimenti legislativi.

Pertanto, venuta meno la riproposizione della predetta norma con il successivo D.L. 2 marzo 1993, n. 45, si è ripristinata presso ciascuna Regione o Provincia autonoma, la previgente disciplina regionale.

Relativamente alla seconda questione (raddoppio dei valori delle indennità di carica degli amministratori locali), deve preliminarmente precisare che la stessa interessa solamente quelle Regioni, ove la rispettiva legislazione basa il proprio sistema di calcolo del compenso per i revisori con riferimento, talora indiretto (cioè con richiamo al compenso spettante al presidente dei soppressi Comitati di gestione), all'importo attribuibile al sindaco della classe di comuni, corrispondente, per numero di abitanti, alla popolazione residente nel comprensorio di ciascuna Istituzione sanitaria, di cui alla citata tabella "A" allegata alla legge n. 816/85.

Ciò posto, si evidenzia che gli importi di cui alla predetta tabella, comprensivi degli aggiornamenti intervenuti a norma dell'articolo 15 della citata legge n. 816/1985 (Decreti del Ministro dell'Interno 11 aprile 1988 e 2 aprile 1991), risultano raddoppiati in virtù di quanto stabilito dall'articolo 31 della legge n. 81/1993.

Pertanto i predetti nuovi valori si riverberano sugli emolumenti in rassegna in forza della sopra indicata corrispondenza funzionale (Collegio dei revisori dei conti della U.S.L. - Sindaco del Comune), fermo restando, ad avviso della scrivente Amministrazione, che la misura dei nuovi compensi andrebbe determinata da parte di ciascuna Regione, con specifico provvedimento amministrativo (come provveduto, ad esem-

pio, dalla Regione Lombardia) con decorrenza, comunque, dalla data di entrata in vigore della legge n. 81/93 medesima.

Si soggiunge, peraltro, che le Regioni interessate non potranno non riconoscere aumenti, considerato che dall'1.1.1994 non è stato concesso l'aggiornamento triennale dei compensi, calcolato in base agli indici di cui all'anzidetto articolo 15 della legge n. 816/1985, proprio a seguito dell'incremento della surrichiamata tabella A. Diversi comportamenti costituirebbero una violazione delle norme regionali, tenuto anche conto delle accresciute responsabilità e della maggiore rilevanza sostanzialmente riconosciuta ai Collegi di cui trattasi, alla luce della abolizione del controllo del CO.RE.CO. sugli atti delle unità sanitarie locali, conseguente all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché degli adempimenti di certificazione dei disavanzi ai fini delle note operazioni di ripiano.

Codeste Regioni e Province autonome, avranno cura di voler far conoscere, con cortese sollecitudine, i provvedimenti di competenza adottati in merito, in modo da assicurare uniformità di trattamento ai Collegi dei revisori delle UU.SS.LL. esistenti nel proprio territorio, anche in considerazione del fatto che è giunta notizia allo scrivente di notevoli e differenziate applicazioni della normativa in parola tra strutture dello stesso ambito.

Il Ragioniere Generale dello Stato

